

CANCELLAZIONE

DIMITRI DE RADA

123

CANCELLAZIONE

Recentemente il tema della cosiddetta *cancel culture* si è imposto all'attenzione del dibattito mediatico, politico e sociale. In realtà quella che nel mondo anglofono è stata ribattezzata come *cancel culture* in Europa ha avuto molti antecedenti, quali la *damnatio memoriae* e la scomunica. La dinamica operativa, che si concentra in particolare sui social media, ricorda una forma di "bullismo di branco", nel senso che la vittima viene processata mediante un meccanismo di "character assassination" (o di *social murder*) e, quando "muore", una folla inferocita ne decreta la *damnatio memoriae*. In pratica, un linciaggio mediatico a cui nessuno può concretamente opporsi. Si tratta in sostanza di un attivismo che nasce on line, per poi innescare azioni nel mondo reale. L'obiettivo è rimuovere dalla presenza pubblica e dalla cultura persone o aziende considerate colpevoli di aver sostenuto valori contrari a quelli degli attivisti. L'assunto della *cancel culture* è dunque rilevante dal punto di vista della tutela dei diritti delle vittime, ma è altresì ricco di altri spunti di riflessione. Essa si lega ad alcune questioni giuridiche ed etiche quali i principi generali dell'ordinamento e il bilanciamento dei diritti fondamentali degli individui¹. In materia di diritti fondamentali, in particolare, il tema della *cancel culture* si relaziona a quello della libertà di opinione e di parola di tutti i cittadini – potenzialmente limitata a causa delle potenziali rappresaglie – e a quello del diritto a essere informati, riflesso passivo della libertà di manifestazione del proprio pensiero. Tale diritto è limitato ove un movimento di cancellazione porti a eliminare o boicottare opinioni, personaggi o fatti storici non in linea con le idee e la sensibilità della presunta maggioranza. Ma il diritto all'informazione deve invece essere completo, integrale e tenere conto delle opinioni della minoranza (anche se la *cancel culture* non necessariamente si lega alla repressione di una minoranza). L'individuo deve pertanto avere la possibilità di conoscere anche i fatti storici più sgradevoli e le opinioni dissonanti, senza che vi sia qualcun altro in grado di decidere aprioristicamente per lui. In un contesto nel quale, invece, le opinioni venissero integralmente omologate a quelle della maggioranza o di un gruppo comunque dominante, la conseguenza sarebbe una chiara lesione del dibattito democratico e del progresso anche sociale che da questo deriva. Ci sia permesso anche ricordare le sinistre analogie che tale atteggiamento culturale e tali condotte hanno con i roghi dei libri e la condanna e messa alla pubblica gogna dell'"arte degenerata" o alla distruzione di immagini o simboli che rimandano a idee non condivise², gli orwelliani due minuti di odio.

Sul piano del diritto interno, in assenza di un riferimento costituzionale espresso, il diritto a essere informati è desunto dalla Corte Costituzionale per via interpretativa dall'Articolo 21 della Costituzione Italiana, in quanto risolto passivo della libertà di

manifestazione del pensiero. Sul piano internazionale invece, cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi¹¹, troviamo l'Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948); l'Articolo 11 c. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000); il Final report, annexe I, Principle I, United Nations Documents del 2 Ottobre 1997; gli articoli 4-6 della Dichiarazione Unesco del 2001 sulla diversità culturale. Diviene quindi rilevante il binomio verità e menzogna, termini interconnessi con quelli di oblio e memoria, e indagare quali diritti gravitano sulle due opzioni. Diritto-dovere alla verità¹² e alla memoria, ma anche il diritto all'oblio¹³, che può riguardare la cancellazione o anche solo la correzione dei propri dati personali. Può fornire utili spunti confrontare il dovere di oblio che la *cancel culture* richiede con lo speculare diritto all'oblio che la normativa europea riconosce. È stato sostenuto che diritto all'oblio e il diritto alla memoria identifichino due momenti diversi del diritto all'identità. Il diritto all'oblio è la proiezione nel futuro del diritto all'identità; il diritto alla memoria cristallizza l'identità del soggetto nel passato, nella sua concezione sia di memoria individuale che collettiva. Queste due dimensioni possono entrare in conflitto fra loro. È stato affermato che al di là della diversa articolazione del fattore tempo è chiaro che la memoria, soprattutto quella storica, si ponga come antagonista a un corretto esercizio del diritto all'oblio, poiché impedisce di aggiornare o di cancellare fatti ed eventi che, seppur veri, il soggetto vorrebbe dimenticare. La dimensione storica o la notorietà della persona o dell'evento impediscono poi la sua cancellazione e ne comportano una memoria coatta¹⁴. Inoltre è stata evidenziata la difficoltà di rimuovere contenuti dalla memoria di Internet, diversamente da quanto potrebbe avvenire per gli archivi storici. Si registra quindi una distinzione tra la memoria destrutturata di internet (un vero e proprio "mare di internet"), quella perenne e quella strutturata degli archivi storici¹⁵. È importante tale qualificazione: la Cassazione ha avuto modo di affermare che "Un fatto di cronaca può [...] assumere rilevanza quale fatto storico, il che può giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi"¹⁶. Al fine quindi di tutelare l'identità sociale e i diritti del soggetto cui si riferisce la notizia di cronaca bisogna garantire al medesimo l'aggiornamento della stessa notizia, ad esempio collegandola ad altre notizie successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o mutare il quadro sorto a seguito della notizia originaria. Il soggetto cui l'informazione si riferisce ha infatti diritto al rispetto della propria identità personale e morale e alla verità della propria immagine in un dato momento storico, non vedendo travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, ideologico, professionale¹⁷. La giurisprudenza già prima del Gdpr sembrava sancir-

re l'obbligo di garantire una ricerca completa dei dati e delle notizie relative a un soggetto o un evento e, quando ciò non è reso possibile, rende legittima la cancellazione dei dati parziali che distorcono verità della propria immagine in un dato momento storico. In Italia il Garante della Privacy sembra aver incisivamente affermato il principio che "la storia non si cancella": principio sancito nel dichiarare infondato il ricorso di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione di alcuni articoli, studi, atti processuali in cui erano riportati gravi fatti di cronaca che lo avevano visto protagonista tra gli anni Settanta e Ottanta¹⁸, gli Anni di piombo.

In sintesi mentre il diritto all'oblio riconosciuto dal Gdpr pare arrestarsi proprio davanti a ogni tentativo di cancellare la storia per il preminente interesse pubblico all'accesso completo all'informazione¹⁹, la *cancel culture* ha invece lo scopo specifico di nascondere dalla storia personaggi e idee, ledendo così inesorabilmente il diritto all'informazione (oltre ai diritti individuali dei soggetti cancellati), in contrasto con i principi ispiratori del Gdpr. La *cancel culture* porterebbe quindi a un risultato di preliminare eliminazione di alcune informazioni dai risultati della ricerca a danno del diritto dell'utente ad acquisire informazioni complete, trasparenti, neutrali. Al contrario, il diritto a essere informati porta inevitabilmente con sé la possibilità di entrare in contatto con fatti e opinioni scomode, dinanzi alle quali è necessario essere disposti al confronto, anche ove tali opinioni e fatti non sempre siano ritenuti facilmente sopportabili e condivisibili, proprio perché lo sviluppo degli ordinamenti democratici passa anche dal confronto con queste realtà. Gli Stati hanno anzi un obbligo di garantire alle minoranze di poter partecipare al dibattito pubblico, come affermato anche dalla Corte Edu già nel 1976²⁰, ove viene evidenziata non solo l'importanza della libertà di espressione, protetta dall'Articolo 10 della Cedu, ma anche la necessità del rispetto di opinioni che sono diverse, e quindi del pluralismo e della tolleranza come caratteri essenziali della società democratica. La Corte ricorda in questa sentenza che la protezione della libertà di espressione non riguarda solo le informazioni e le idee favorevolmente recepite, ovvero ritenute innocue o indifferenti, ma anche quelle che offendono, turbano o disturbano lo Stato o la popolazione. Ciò comporta anche la necessità di confrontarsi con fatti controversi o al giorno d'oggi difficilmente accettabili e permette di esaminare la realtà con occhio critico, nonché distinguere fatti reali da mere invenzioni e suggestioni, o fatti riportati solo parzialmente. Ci si riferisce, in generale, a quel fenomeno sempre più diffuso delle *fake news*. Il ruolo dei motori di ricerca e dei social networks in questo contesto è fondamentale, anche per il loro aspetto promozionale del diritto a essere informati. Al contrario, eccessivi fenomeni di arbitrario controllo dei contenuti e di profilazione dei risultati sui

motori di ricerca e sui social networks (con le loro differenti finalità) rischiano di filtrare eccessivamente le notizie e di eliminare fatti, individui od opinioni ritenuti non in linea con il profilo dell'utente, limitandone quindi le possibilità di scelta e di sviluppo, favorendo la chiusura dello stesso in una bolla informativa che può essere facilmente sfruttata a fini commerciali o di propaganda. Di questo meccanismo la cancellazione di contenuti appare lo strumento più radicale ma – paradossalmente – conforme al *modus operandi* delle piattaforme: operando, in concreto, un meccanismo di cancellazione sulla base di un giudizio sui contenuti. Ancora più evidente poi la lesione del diritto se la rimozione dei contenuti o la deindicizzazione è volontaria e non frutto di un automatico algoritmo di profilazione. Altro riflesso negativo è il cosiddetto *private censorship*. Con ciò si intende la tendenza a non esprimere la propria opinione, in particolare su tematiche particolarmente dibattute a livello sociale, morale o politico. Ciò avviene ove l'individuo tema che la maggioranza degli altri soggetti (in un ambiente di riferimento reale o virtuale) possa non condividere le sue opinioni, con effetti quali la “tirannia della maggioranza”, oppure tema di porsi in pubblico contrasto con gruppi attivisti o soggetti radicalizzati, con effetti quali la “tirannia delle minoranze”, generando la “spiral del silenzio” fino al raggiungimento di “maggioranze silenziose”. In concreto un effetto sostanzialmente intimidatorio.

Riteniamo che solo la difesa del diritto a essere informati, la battaglia contro censure e manipolazioni del flusso di notizie e la guerra alle *fake news* siano in grado di salvaguardare i cittadini, la democrazia e le stesse piattaforme social e i motori di ricerca. Alla base di ogni società libera odierna, infatti, vi è il principio di tolleranza (riconosciuto tanto dalla Costituzione Italiana che dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e quindi l'idea che l'etica del diritto è la tolleranza. Ciò comporta la necessità che gli individui debbano garantire la convivenza con gli altri consociati, raggiungibile solo accettando la diversità delle idee e delle concezioni morali, anche al fine di ottenere una produttiva collaborazione collettiva. Al contrario, vietare a qualcuno di esprimere la sua opinione, imporre il proprio senso del giusto e di cosa sia o non sia etico e ammissibile in una società, siano essi pensieri, riflessioni su fatti storici o altro, può in ipotesi anche essere un atteggiamento connotato da buona fede, ma rimane pur sempre un atteggiamento di imposizione, che caratterizza non tanto le società democratiche quanto, piuttosto, le idee del despota. La cancellazione di fatti o di persone per eventi o opinioni ritenute riprovevoli secondo un determinato gruppo o una maggioranza non si discosta in alcun modo da queste conclusioni.



Il tema si trova trattato in maniera più ampia e con i riferimenti bibliografici utilizzati anche per questo articolo in D. De Rada, *Cancel Culture e diritto all'accesso all'informazione*, in “Nomos. Le attualità nel diritto. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale”, 2, 2021.



Cfr. P. Bellini, F. Ferrara, E.S. Storace, *Simboli e potere. Studi sull'immaginario politico*, Alboversorio, Milano 2016.



Cfr. Articolo 117 della Costituzione Italiana.



Cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari-Roma 2012.



Cfr. Articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr).



M. Mezzanotte, *Diritto all'oblio vs. diritto alla memoria. Il moderno sviluppo della privacy*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 4, 2003, pp. 1604-1637.



Cfr. Cassazione civile, sez. III, 5525/2012.



Ibid.



Cfr. Cassazione, 22/6/1985, n. 7769. In dottrina, cfr. G. Alpa, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in “Contratto e impresa”, 33, 3, 2017, pp. 723-727.



Cfr. Garante Privacy, provvedimento n. 152 del 2016.



Per il rapporto fra diritto di accesso, Pubblica Amministrazione e internet, cfr. D. Fuschi, *Accesso telematico e utilizzo dei dati nell'e-government*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 22, 4, 2020, pp. 973-994.



Cfr. Corte Edu, Handyside contro Regno Unito, ric. n. 5943/72.